commessa

1119-MPV

file

MPV-SC

tavola

SC

ELABORATI GENERALI

SCHEMA DI CONTRATTO

scala

//

data

Dicembre 2019

Revisione n.	data
R00	//

Redazione

Arch. Gloria Negri

Verifica

Arch. Giorgio Galeazzo

Approvazione

Arch. Giorgio Galeazzo



Comune di Mira Città Metropolitana di Venezia

R.U.P. Arch. Lorenzo Fontana

Progetto di riqualificazione urbana di Piazza Vecchia.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



R.U.P:

non approvato	//
approvato con prescrizioni	//
approvato	//

Gruppo di progettazione:



Galeazzo
Architetti Associati
Via P.E. Botta,1
35138 Padova (PD)

NEGRI&FAUROARCHITETTI

Negri & Fauro Architetti Associati Via B. Crescenzio, 11 35012 Camposampiero (PD)

N. REPERTORIO N. RACCOLTA	
Città di Mira Città Metropolitana di Venezia	
CONTRATTO D'APPALTO	
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO DI PIAZZA VECCHIA DI MIRA	
1° straicio.	
Repubblica Italiana	
L'anno duemilaeventi il giorno del mese di (), presso la Residenza	
Comunale, nell'Ufficio di Segreteria.	
Avanti a me Dott, Segretario del Comune, autorizzato a ricevere gli	
atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs n.	
atti in forma passinca amministrativa ai sonoi asirart. 51, dei 2.295 m.	
267/2000, nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi:	
- arch. Lorenzo Fontana, nato a Padova il 02-12-1956., domiciliato per la	
carica ove appresso, Codice Fiscale: FNTLNZ56T02G224A agente non in	
proprio ma nella sua qualità di Dirigente del settore L.L.P.P. ed infrastrutture	
della città di Mira (Ve)- Ente Territoriale di Diritto Pubblico, Codice	
Fiscale 00368570271, con sede legale in 2019 MIRA (VE) in Piazza IX	
Martiri, 3 che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche Ente	
Appaltante, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, comma III D.Lgs. 18 agosto	
2000, n. 267, dallo statuto comunale e dal decreto del Sindaco n. del ,	
nonché per dare esecuzione alla determinazione del Responsabile del	
·	
senza allegarla per formare parte integrante e sostanziale, del presente atto;	
, nato a () il , codice fiscale ,	

domiciliato per il presente atto ove in appresso, che interviene in quest'atto	
sia nella sua veste di Legale Rappresentante della	
- Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di	
Padova n. , n. R.E.A. , con sede legale in via ,	
-	
– Cap. (), capitale sociale € ,00 (euro /00)	
interamente versato, a quest'atto autorizzato dal vigente statuto, che nel	
contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche Appaltatore.	
Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario	
sono personalmente certo.	
PREMESSO	
che con deliberazione della Giunta Comunale n. in data ,	
esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di	
- CUP e CIG per un importo dei lavori da	
appaltare di € (euro) di cui €	
(euro) oggetto dell'offerta ed €	
(euro) per oneri per la sicurezza già predeterminati	
dall'Ente Appaltante e non oggetto dell'offerta;	
- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici e	
infrastrutture n. del è stato disposto di indire la procedura	
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2,	
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i., per l'affidamento dei predetti lavori,	
stabilendo che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo,	
determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95, comma 4,	
lett. a) del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi	

dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una	
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai	
sensi dell'art. 97, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 50/2016;	
- che con la stessa determinazione il Responsabile del Settore lavori pubblici	
e infrastrutture ha incaricato di espletare le procedure di gara, inclusa la	
nomina della Commissione Giudicatrice e l'aggiudicazione, secondo quanto	
previsto dalla convenzione sottoscritta in dataprot. n ed	
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale ndel, in	
qualità di, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n.	
50/2016 ;	
- che lacon determinazione dirigenziale n. in data	
ha approvato le risultanze di gara ed ha aggiudicato i lavori in via definitiva	
al sunnominato Appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del	
% (per cento) sull'importo posto a base d'appalto, per un importo	
contrattuale netto degli oneri fiscali pari ad € 219.247,35 (euro	
duecentodiciannovemiladuecentoquarantasette/35) comprensivo degli oneri	
per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta dell'importo di € 8.097,79(euro	
ottomilanovantasette/79);	
- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente,	
come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 134/68 in data 21 marzo	
2019, di aggiudicazione definitiva dell'appalto, surrichiamata, con la	
conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente	
punto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del del D.Lgs. n. 50/2016;	
- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici e	
55 55.1 dotorminazione dei receptificabile dei dottore Edvori pubblici c	

infrastrutture n. del è stato preso atto dell'avvenuta	
aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi ed impegnata la relativa	
spesa;	
- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del	
Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la	
composizione societaria, depositata agli atti dell'Ente Appaltante al n	
di prot. in data;	
- che il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore hanno	
sottoscritto in data il verbale sulla permanenza delle	
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del	
presente contratto;	
- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art 32, comma 9, del	
del D.Lgs 50/2016;	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:	
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 – Condizioni generali	
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
contratto, in quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione	
dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle parti con il contratto stesso.	
Articolo 2 - Oggetto del contratto	
L'Ente Appaltante concede all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che	
accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in	
premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di	

cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati,	
e alle vigenti disposizioni del DLgs 50/2016.	
Articolo 3 - Ammontare del contratto	
1. L'importo contrattuale ammonta ad € (euro), di cui: €	
(euro /) per lavori ed € (euro) per oneri per l'attuazione	
dei piani di sicurezza.	
2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.	
3. Per i lavori a misura, il Capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di	
misura e per ogni tipologia di prestazione.	
Articolo 4 - Obblighi dell'Appaltatore e documenti facenti parte del	
contratto	
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti tratti dal progetto,	
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. del che	
fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non	
vengono ad esso materialmente allegati:	
- Relazione tecnico illustrativa e rappresentazione grafica	
- Elenco Prezzi Unitari	
- Computo Metrico Estimativo	
- Lista delle Lavorazioni e Forniture Previste	
- Quadro Economico	
- Capitolato Speciale d'Appalto	
- Cronoprogramma	

- Piano di Manutenzione	
- Fascicolo dell'Opera	
- Quadro incidenza della manodopera	
- Offerta economica e lista delle lavorazioni e forniture presentate	
dall'Appaltatore in sede di gara;	
2. I summenzionati documenti dei quali si è omessa la lettura per espressa	
dispensa dei comparenti, che dichiarano di averne già preso visione e	
conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena ed incondizionata	
accettazione, sono depositati agli atti del contratto.	
Articolo 5 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del	
cantiere	
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M.	
145/2000, e comunque ai fini del presente atto, l'Appaltatore ha eletto	
domicilio presso .	
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M.	
145/2000, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante	
mandati di pagamento in conformità alle disposizioni contenute nel vigente	
regolamento comunale di contabilità.	
3. Nei casi in cui l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, questi	
deve rispettare i dettami di cui all'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.	
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o	
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata	
dall'Appaltatore all'Ente Appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni	
responsabilità.	

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
Articolo 6 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia	
definitiva, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, mediante polizza	
fidejussoria numero , rilasciata in data dalla Società	
di per l'importo di € (euro /00), corrispondente al	
% (virgola per cento) dell'importo contrattuale, ridotto	
del 50% e quindi pari all' % (virgola per cento)	
dell'importo contrattuale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 93, comma	
7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.	
2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a	
secondo le modalità ed i tempi indicati all'art. del Capitolato Speciale	
d'Appalto.	
3. L'Ente Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o	
totalmente, nei casi previsti dell'art. , del Capitolato Speciale d'Appalto; in	
detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione	
della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.	
Articolo 7 - Responsabilità verso terzi e assicurazione	
1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per	
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa	
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle	
attività connesse, sollevando l'Ente Appaltante da ogni responsabilità al	

riguardo.	
2. A tale scopo l'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del	
D.Lgs. 50/2016, un'assicurazione di responsabilità civile per danni	
nell'esecuzione dei lavori e per responsabilità civile terzi e garanzia di	
manutenzione, sino alla data di emissione del certificato di regolare	
esecuzione, con polizza numero in data , rilasciata dalla	
Società , per un massimale/sinistro di € 1.000.000 (euro	
UNMILIONE/00).	
Articolo 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
assistenza	
1. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti	
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a	
garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, 2° periodo del	
D.Lgs. 50/2016.	
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,	
di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con	
particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs.	
50/2016.	
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo	
l'Ente Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti	
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte	
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi	
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località	
dove sono eseguiti i lavori.	
5. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel	
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora	
l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o	
non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Ente	
Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in	
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute	
all'Appaltatore in esecuzione del contratto.	
Articolo 9 - Adempimenti in materia antimafia	
ai fini della certificazione antimafia l'Appaltatore ha presentato certificato	
emesso dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	
diriportante la dicitura prevista dall'art. 9 comma 1 del d.p.r. 252/98.	
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Appaltante,	
in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali	
subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti	
societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e	
amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica,	
presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione	
di cui all'art.6, ovvero di circostanze ostative di cui all'art. 67 Dlgs 159/2011	
relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia.	
3. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di	

diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano	
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.	
4. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione	
della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né	
all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del	
DLgs. 231/2001.	
Articolo 10 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
1. L'Ente Appaltante ha acquisito:	
a) l'iscrizione alla camera di commercio;	
b) la certificazione relativa alla regolarità contributiva, n. in data	
, tramite il portale INPS/DURC ON LINE;	
c) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs	
81/2008, acquisito al protocollo al n. in data ;	
2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero	
al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui	
al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi	
lavorativi utilizzati.	
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore,	
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione	
del contratto in suo danno.	
TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI	
Articolo 11 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	
1. I lavori devono essere iniziati entro () giorni dalla stipula del	
presente contratto, ai sensi dell'artdel Capitolato Speciale d'Appalto.	

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150	
(CENTOCINQUANTA) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del	
verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni	
normative e ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.	
Articolo 12 - Penale per ritardi	
1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle	
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei	
lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene	
applicata una penale giornaliera pari all' 1 (uno) per mille nella stessa misura	
e con le modalità previste dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.	
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per	
cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per L'Ente Appaltante, di	
risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.	
3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione	
anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente	
un verbale di sospensione.	
Articolo 13 - Sospensioni e riprese dei lavori	
1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel	
caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre	
circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola	
d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all'art. 16	
del Capitolato Speciale d'Appalto.	
2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile unico	
del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.	

3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli artt. e ,	
del Capitolato Speciale d'Appalto.	
Articolo 14 - Contabilizzazione dei lavori	
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni	
vigenti.	
2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da	
parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità	
previste nell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.	
3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se	
l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i	
brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali	
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
Articolo 15 - Oneri a carico dell'Appaltatore	
Articolo 15 - Oneri a carico dell'Appaltatore 1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale	
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale	
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e	
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione	
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato	
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico	
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'Appaltatore, le spese per:	
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'Appaltatore, le spese per: a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'Appaltatore, le spese per: a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'Appaltatore, le spese per: a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena	
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'Appaltatore, le spese per: a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;	

occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo	
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
e) le vie di accesso al cantiere;	
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature	
per la direzione dei lavori;	
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per	
l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o	
all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere	
e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di	
legge e di regolamento.	
Articolo 16 - Variazioni al progetto e al corrispettivo	
1. Qualora l'Ente Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori,	
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando	
il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs.	
50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le	
modalità previste dall'ordinamento dell'Ente Appaltante.	
2. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti	
per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso	
d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016.	
Articolo 17 - Invariabilità del corrispettivo	
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.	
1664, primo comma, del codice civile, ai sensi dell'art. del Capitolato	

Speciale d'Appalto.	
2. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti,	
dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP	
con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP	
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali	
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le	
modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei	
documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che	
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.	
3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di	
eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere	
impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard,	
ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare	
la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi	
ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere	
valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del D.Lgs.	
50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) rispetto al	
prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.	
Articolo 18 - Pagamenti	
L'Ente Appaltante potrà erogare all'Appaltatore l'anticipazione, ai sensi	
dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità indicate all'art.	
del Capitolato Speciale d'Appalto.	
2. All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento corrispondente allo stato	
finale dell'importo, pari alla contabilità dei lavori stessi, fatta salva	
The second of th	

l'applicazione di eventuali penali, ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale	
d'Appalto;	
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 (trenta)	
giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvederà alla	
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di	
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, ai sensi	
dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto;	
4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di	
pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla	
percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.	
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria,	
deve essere effettuato non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'emissione	
del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato	
Speciale d'Appalto;	
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di	
accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice	
civile.	
Articolo 19 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi	
finanziari	
1. Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n.	
490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le parti danno atto che in relazione	
all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del	
presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 maggio	
1965, n. 575, sulla base alla documentazione acquisita agli atti.	

2. In base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie" tutti i	
movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi al presente appalto ed ad	
ogni eventuale subappalto di lavori collegato, devono essere registrati sui	
conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo	
strumento del bonifico bancario o postale dedicato (cd "obbligo di	
tracciabilità").	
A tal fine l'Appaltatore dichiara che il conto dedicato anche in via non	
esclusiva è aperto presso i seguenti istituti bancari:	
-	
-	
e che i soggetti abilitati ad operare su tali conti sono:	
- , nato a () il , residente a () in	
via , C.F. ;	
in qualità di	
Questi conti correnti dovranno essere indicati sulle fatture e potranno essere	
cambiati o sostituiti soltanto in caso di forza maggiore. Le fatture dovranno	
essere corredate del Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice	
Identificativo di Gara (CIG), come riportati nelle premesse. E' onere	
dell'Appaltatore inserire nei contratti di subappalto apposita clausola sulla	
tracciabilità dei pagamenti.	
3. Qualora l'Appaltatore non adempia ad una delle obbligazioni di tracciabilità	
dei flussi finanziari di cui alla Legge. 13 agosto 2010 n.136 ed, in particolare	
nell'ipotesi in cui le transazioni di cui al presente appalto sono state eseguite	
senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il contratto	

s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c La parte interessata	
dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante	
comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri	
la prova e la data di ricevimento.	
Articolo 20 – Modalità di pagamento	
1. I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale - Intesa	
San Paolo S.p.A a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al	
vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. del Capitolato	
Speciale d'Appalto.	
2. L'Appaltatore dichiara che i Signori sono autorizzati a	
riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta a saldo anche per	
effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Ente	
Appaltante. Per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti	
diversi dall'Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si	
rimanda all'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.	
3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a	
riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Ente	
Appaltante.	
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del	
contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del	
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.	
5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna	
responsabilità può attribuirsi all'Ente Appaltante per pagamenti a persone	
non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.	

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03	
aprile 2013, n. 55) intestata al Comune MIRA (Ve) e con liquidazione a	
trenta giorni fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-	
ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Ente	
Appaltante verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla	
fattura.	
Articolo 21 - Norme in materia di prevenzione della corruzione	
1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.LGS. n. 165/2001, l'Appaltatore	
sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti	
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito	
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex	
dipendenti dell'Ente Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o	
negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.	
2. L'Appaltatore si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale	
tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del	
D.P.R. n. 62/2013.	
Art. 22 - Obbligo di osservare il Codice di Comportamento dei	
dipendenti del Comune di MIRA	
1. L'affidatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei	
dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16/04/2013, nonché del	
Codice di comportamento integrativo dell'Ente, approvato con deliberazione	
della Giunta Comunale n del, di cui ha preso visione sul sito	
internet del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente e si impegna	
ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo,	

per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in	
essi previsti. L'affidatario si impegna altresì a portarlo a conoscenza dei	
propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi	
di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il	
Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto	
all'aggiudicatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per	
la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero	
presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento	
dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che	
all'affidatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.	
Art. 23 - Contratti ed altre utilità a titolo privato	
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 62/2013, le parti attestano di	
non aver concluso contratti a titolo privato nell'ultimo biennio, ad eccezione di	
quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile, nonché attesta il	
rappresentante dell'Ente di non aver ricevuto da parte dello stesso	
aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio".	
Articolo 24 - Subappalto	
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
2. Previa autorizzazione dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore può subappaltare	
i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e	
con i limiti e le modalità previste dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.	
3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall'art.	
del Capitolato Speciale d'Appalto.	
<u></u>	

Art. 25 – Certificato di regolare esecuzione e manutenzione	
1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve essere emesso entro i	
termini indicati all'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.	
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui	
al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato	
che ha carattere provvisorio.	
3. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il predetto certificato	
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve	
essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'Ente Appaltante	
protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad	
approvazione.	
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore	
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi	
due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e	
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto	
fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti del certificato di regolare	
esecuzione; resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna	
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
Articolo 26 - Risoluzione del contratto	
1. L'Ente Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti	
dall'art. del Capitolato Speciale di Appalto.	
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al	

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del	
contratto.	
Articolo 27 - Controversie	
1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti	
contabili, di riserve ammissibili e non manifestamente infondate di importo tra	
il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo	
contrattuale, lo stesso avvia, in corso d'opera, la procedura prevista all'art.	
del Capitolato Speciale d'Appalto.	
2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano	
state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione,	
si procede secondo quanto previsto dall'art. del Capitolato Speciale	
d'Appalto.	
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo	
bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori possono essere	
risolte secondo la procedura prevista all'art. del Capitolato Speciale	
d'Appalto	
4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di	
cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà devoluta al Giudice	
Ordinario del Tribunale di Padova, escludendo pertanto la competenza	
arbitrale.	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 28 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel	

Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e	
sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di	
lavori pubblici.	
Articolo 29 - Obblighi da Protocollo di Legalità	
1. L'Appaltatore si obbliga:	
- in riferimento la Protocollo di legalità, il cui schema è stato approvato con	
deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 10 agosto 2015 e	
sottoscritto tra la Regione Veneto, gli Uffici territoriali del Governo del	
Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto) e	
l'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV), in data 07 settembre	
2015 e recepito da questa Amministrazione Comunale con deliberazione	
della Giunta Comunale n. 16 del 24 febbraio 2016, dichiarata	
immediatamente esecutiva, e comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo	
- Prefettura di Padova con nota in data 03 marzo 2016 al prot n. 3652,	
l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che si intendono	
integralmente riportate e trascritte.	
Articolo 30 – Spese contrattuali	
1. L'Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dalla norma, tutte le	
spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi	
quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della	
Stazione appaltante.	
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti	
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della	
data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione	

dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno	
seguite le più recenti indicazioni in materia, emanate dai competenti uffici ed	
organismi.	
Articolo 31 – Registrazione	
Il presente contratto è soggetto a registrazione.	
2. Trattandosi di atto relativo ad operazioni soggette ad imposta sul valore	
aggiunto, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 11	
della relativa tariffa allegato A, parte I^, si richiede che lo stesso sia	
assoggettato alla sola imposta fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26	
aprile 1986, n. 131.	
3. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante Modello Unico	
Informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre	
1972, come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.	
Articolo 32 - Interpretazione del contratto e normativa e disposizioni di	
riferimento	
1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le	
disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.	
2. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla	
richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni	
contenute nel Capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con	
D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché nel Codice dei	
contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nelle linee guida emanate	
dall'ANAC in merito	
3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del	

Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.	
Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del	
Capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti	
disposto.	
Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato	
speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 6, prevalgono le prime.	
Articolo 33 - Responsabile interno del trattamento dei dati personali	
1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del vigente	
Regolamento Europeo G.D.P.R. 679/16 sul trattamento dei dati sensibili e	
giudiziari, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente	
contratto, esclusivamente ai fini della conclusione e della esecuzione del	
contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività	
ad esse correlate e conseguenti.	
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene	
mediante:	
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente	
correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la	
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.	
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e	
temporali di volta in volta individuati.	
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la	
permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle	
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e	
servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a	

carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di	
soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.	
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la	
rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina	
l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a	
conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per	
il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere	
conosciuti da soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli	
interessati, quali il direttore della esecuzione dei lavori, il responsabile per la	
sicurezza, il verificatore/collaudatore:	
a) soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati	
da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte,	
previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e	
comunque garantendo il medesimo livello di protezione;	
b) altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati	
per adempimenti procedimentali;	
c) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di	
esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla	
vigente normativa in materia;	
d) legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e	
giudiziale;	
e) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di	
legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini	
dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.	

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali,	
diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente	
solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del	
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il	
Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore	
a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti	
e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla	
durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione	
del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del	
contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati	
secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.	
I diritti che l'Appaltatore interessato può far valere in ordine al trattamento	
dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n.	
196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il	
Regolamento medesimo. In particolare, l'Appaltatore interessato ha il diritto	
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne	
il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o	
l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la	
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati	
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al	
loro trattamento.	
Il delegato del titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente	
informativa e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra	
indicati, è l'arch. Lorenzo Fontana , con sede in Mira (Ve) Piazza IX Martiri	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

, 3. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono	
; e-mail; pec	
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore esprime pertanto	
il proprio consenso al predetto trattamento.	
Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'Appaltatore viene	
designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase	
di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.	
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del	
contratto di appalto l'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e	
le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che	
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in	
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in	
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per	
scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e	
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del	
rapporto contrattuale.	
E richiesto dall'Ente appaltante ed Appaltatore, io Segretario Comunale ho	
ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica	
mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 11 co. 13 del	
Codice dei Contratti). L'ho letto ai comparenti i quali lo hanno ritenuto	
conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in	
ogni paragrafo e articolo.	
I comparenti sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste	
"nell'acquisizione digitale della firma autografa" (ai sensi dell'articolo 52- bis	

della legge 89/1913 modificata dal decreto legislativo 110/2010). Il	
sottoscritto Segretario Comunale, dopo la conversione del cartaceo firmato	
dalle parti in file formato "portable document format" (.PDF), chiuderà il file	
del contratto con l'apposizione della propria firma digitale.	
L'Ente Appaltante	
COMUNE DI MIRA - ()	
L'Appaltatore	
- ()	
Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in elettronica	
ai sensi dell'articolo 52-bis della legge 89/1913 (inserito dal decreto	
legislativo 110/2010). Il file del contratto, in formato "portable document	
format" (.PDF), viene chiuso dal Segretario Comunale Dottorcon	
l'apposizione della sua firma digitale.	